Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott. Domenico Nese

IL SEGRETARIO

dr. Andrea D Amore

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 17 LUG. 2012

II/SEGRETARIO Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

7 LUG. 2012

ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 1.7 LUG. 2012

IL SEGRETARIO dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 06/07/2012

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – L. 27/12/2002, n. 289, art. 13.

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di luglio, alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico	SI		MONTEFUSCO Marilena	SI	
CIUCCIO Roberto			CETTA Pasquale	SI	
MAZZA Pasquale	SI	ĺ	SICA Francesco	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	Si	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	Si	
PAGANO Carmelo	SI		DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo			TARALLO Franco	SI	
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, DI LUCIA, PALUMBO, VOZA.

Consiglieri

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. dott. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è **pubblica**.

Si allontano i consiglieri Paolillo, Pagano e Voza Roberto.

Presidente introduce l'argomento come da allegato.

ASSESSORE PALUMBO: Illustra la proposta evidenziando la normativa ed il fatto che la stessa discenda dal programma dell'Amministrazione. Lo scopo è quello di offrire un'ultima occasione di ravvedimento ai morosi prima dell'avvio della fase coattiva in materia di tributi locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 13 della legge 27/12/2002, n. 289 che consente anche agli Enti Locali di prevedere ipotesi di definizione agevolata per i tributi propri;

Vista la nota dell' Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 2195/04 del 14/05/2004, nella quale viene evidenziato che l'autonomia degli EE.LL., espressamente sancita dall' art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, consente agli Enti stessi di disciplinare autonomamente le proprie entrate tributarie e quindi di gestire liberamente la definizione dei propri tributi nel rispetto dei seguenti criteri:

-adozione di apposito regolamento;

-limitazione del regolamento ai soli tributi propri;

-piena conoscibilità della normativa da parte dei contribuenti e quindi – pubblicazioni del regolamento:

-fissazione di congruo termine per l'attivazione delle procedure;

Preso atto che il disciplinare predisposto regola le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata delle entrate locali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti ai contribuenti, mediante le procedure di riscossione diretta delle entrate già attuate da questo Ente;

Rilevato che il regolamento in oggetto è ispirato ad obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell' attività dell' Amministrazione, che ha previsto nel proprio programma, come obiettivo principale, quello di porre a base dell'azione di bilancio il mantenimento dell'attuale pressione fiscale, ricorrendo a maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione, prevedendo anche, in via straordinaria, una definizione agevolata per il pagamento delle tasse e dei tributi comunali, giusto atto di indirizzo n. 21501 del 18/6/2012;

Dato Atto che la definizione agevolata dei tributi già deliberata con atto di Consiglio Comunale n° 16 dell' 11/4/2011, ha consentito solo parzialmente la regolarizzazione del debito tributario dei contribuenti, nella maggior parte dei casi dovuta a mancanza di liquidità;

Considerato altresì:

Che negli ultimi tempi lo squilibrio di cassa si è consolidato al massimo tanto che le anticipazioni di cassa hanno raggiunto il limite consentito dall'art. 222-del D.Lgs. 18/08/2000 nº 267;

Che tale situazione di cassa determina ritardi nel pagamento del dovuto ai fornitori di beni ed ai prestatori di servizi nonché al soddisfo delle altre spese fisse comunali.

Che il permanere di tale situazione finanziaria, determinata soprattutto dal mancato pagamento di tributi locali, che al bilancio consuntivo al 31/12/2011 ascendono a ben 12.602.991,80 Euro, crea immobilismo della attività amministrativa e difficoltà nella erogazione dei servizi comunali.

Che pertanto l'obiettivo di velocizzare il flusso finanziario Comunale in entrata: tributi comunali, va perseguito anche per rimuovere le condizioni del perdurante consolidamento degli squilibri di cassa; Tanto premesso e considerato si rende opportuno adottare un nuovo disciplinare per la definizione agevolata dei tributi, tenuto anche conto che il recupero delle somme per le quali sono iniziate le procedure, richiede tempi lunghi per gli incassi.

La nuova regolamentazione comporterà lo snellimento delle attività di accertamento in corso consentendo, alle strutture dell' Ente, di dedicarsi al potenziamento del settore recupero delle entrate ed al perseguimento degli obbiettivi di perequazione tributaria, riduzione delle tariffe e della pressione fiscale.

Rilevato che il momento di congiuntura sociale è tale da poter far ritenere "evento eccezionale" la presente definizione agevolata, in quanto, la disoccupazione, la perdita di molti posti di lavoro, e **DELIBERA**

Di avvalersi della facoltà contemplata dall'art.13 della legge 27/12/2002 n. 289 e di introdurre agevolazioni per i contribuenti che intendono sanare la propria posizione debitoria per tributi comunali, nei confronti di questo Comune;

Di approvare l'allegato disciplinare regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, composto da numero 13 articoli;

Di dare atto che alla presente deliberazione sarà data ampia notizia con i mezzi opportuni;

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente - consiglieri presenti n. 12, astenuti n. 2 (De Caro, Tarallo), votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, voti contrari n.///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali

3

le ristrettezze economiche nelle quali si trovano le famiglie e le attività, non hanno consentito il puntuale pagamento dei tributi comunali;

Ritenuto inoltre opportuno, prima dell'affidamento della riscossione coattiva alla ditta aggiudicataria della gara, offrire ai cittadini una ulteriore possibilità per mettersi in regola in modo da non incorrere nelle prossime e sicure esecuzioni mobiliari e immobiliari;

Che la definizione agevolata consente di facilitare l'approccio dei cittadini utenti nei rapporti con l'Ente privilegiando la collaborazione dando la possibilità di regolarizzare i debiti tributari anche attraverso una adeguata rateizzazione del debito tenuto conto delle difficoltà economico finanziarie in cui versano i cittadini e gli utenti contribuenti .

Che le entrate derivanti dall'adesione da parte degli utenti all'allegato disciplinare di regolarizzazione agevolata dei tributi, contribuiranno al riequilibrio di cassa e consentiranno un regolare svolgimento dell'attività amministrativa ed il miglioramento dei servizi erogati dal Comune.

Ritenuto opportuno, pertanto, concedere ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti di questo Comune mediante l'adozione del disciplinare predisposto dall'ufficio tributi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente"; Visti i pareri del responsabile del Servizio Tributi e del responsabile dell' ufficio Ragioneria;

Visto il parere della competente Commissione Consiliare Finanza e Bilancio:

Visto il parere del Collegia dei revisori;

Visto il parere della competente Commissione consiliare;

SENTITI gli interventi dei consiglieri:

DE CARO: Evidenzia come il Regolamento pur ricco di buoni propositi rischia di rimanere libro dei sogni atteso l'esito di quelli precedenti. Chiede all'assessore Palumbo ed al segretario generale se la strada del condono sia percorribile e legittima.

MAZZA: Legge intervento allegato.

LONGO: Invita l'assessore Palumbo alla massima attenzione sulle procedure ed in particolare sul meccanismo delle fideiussioni presentate.

TARALLO: Ritiene che bisognerebbe rispettare chi paga, invitando ad iniziative più drastiche verso gli evasori, pur comprendendo l'attuale momento di crisi di famiglie e di aziende.

SINDACO: Ribadisce che con l'argomento di stasera si è voluto dare un'ultima possibilità prima della fase coattiva.

ASSESSORE PALUMBO: Replica a De Caro che l'amministrazione si è posta i problemi evidenziati, ma la legge non pare porre limiti numerici alla definizione agevolata. Ritiene felice la scelta della polizza fideiussorie.

SEGRETARIO GENERALE: Spiega che l'argomento sollevato da De Caro è dibattuto a livello di giurisprudenza contabile, e tale incertezza già di per sé scrimina il comportamento scelto dal consiglio stasera. Ricorda che una recente sentenza della Corte dei conti Campania di condanna di amministratori per il condono di entrate extra tributarie indirettamente conferma l'assenza di danno erariale per la definizione agevolate di entrate tributari per gli anni successivi al 2003.

DE CARO: dichiarazione di voto di astensione in quanto non convito in pieno dal Sindaco dall'assessore e dal Segretario Generale.

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 12, astenuti n. 2 (De Caro, Tarallo), votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, voti contrari n.///,



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA **DELLE ENTRATE LOCALI** Luglio 2012

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del 6/7/2012

INDICE

Ambito di applicazione

Art	1	Oggetto
-----	---	---------

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

Art 2	Imposta Comunale sugli Immobili
Art 3	Imposta Comunale sulla Pubblicità
Art 4	Tassa per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
Art 5	Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
Art 6	Requisiti richiesti per l'accesso alla istanza per definizione agevolata
	ICI, ICP, TARSU, TOSAP
	CAPO II
	Definizione agevolata degli atti impositivi
Art 7	Atti non divenuti esecutivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP
Art 8	Atti divenuti esecutivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP
Art 9	Presentazione istanza per la definizione agevolata degli atti impositivi
	CAPO III
	Definizione agevolata delle liti pendenti

Definizione agevolata delle liti pendenti

Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Art 10 Tassa Rifiuti Solidi Urbani, Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

- Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata Art 11
- Rigetto delle istanze di definizione agevolata Art 12
- Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento Art 13

Ambito di applicazione

ART. 1 Oggetto

- 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art 52, commi 1 e 2 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Capaccio in materia di:
 - imposta comunale sugli immobili;
 - imposta comunale sulla pubblicità;
 - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle ingiunzioni fiscali, inerenti i tributi propri, emesse ed ancora non pagate o non eseguite, di cui al regio decreto 14-4-1910, n.639;
 - i rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie relative a liti pendenti, per tributi propri, innanzi alle commissioni tributarie di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e succ.ve modifiche e integrazioni ed altri organi giurisdizionali, per controversie pendenti al 30/06/2012 e che alla detta data risultano non essere ancora definite.
- 2. Si consente, con il presente regolamento, ai contribuenti che hanno aderito a quanto previsto con atto deliberativo di C.C. n. 16 dell' 11/4/2011 e successive modifiche (precedente definizione agevolata), di regolarizzare eventuali difformità ed irregolarità, rilevabili in merito, commesse in violazione a quanto previsto dalla richiamata delibera.
- 3. Possono usufruire di detta agevolazione anche i contribuenti:
 - compresi negli elenchi degli accertamenti, da parte dell'Agenzia del Territorio, per l'attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati e che conseguentemente sarebbero oggetto di accertamento tributi da parte del Comune di Capaccio.
 - che non abbiano aggiornato la categoria e la classe catastale omettendo di dichiarare all'Agenzia del Territorio (ex Catasto) modifiche, ristrutturazioni ed ampliamenti o che abbiano omesso di presentare l'accatastamento (DOCFA) di nuove costruzioni.
- 4. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento;
 - I rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
 - I rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

ART.2 Imposta comunale sugli immobili

- 1. I soggetti passivi <u>dell'imposta comunale sugli immobili</u> che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione/comunicazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. II, comma 2, del dlgs n.504 del 1992, possono definire i rapporti tributari pendenti e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31/12/2011, relative alle annualità 2011 e precedenti con il versamento della somma determinata applicando le seguenti modalità:
 - versamento della sola imposta con esclusione degli interessi e della sanzione, come previsto dall'art. 14 del dlgs 504 del 1992;
- 2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2011, relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10 comma 4, del dlgs n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti

ART. 3 Imposta comunale sulla pubblicità.

- 1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la diversa maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2011 relativi alle annualità 2011 e precedenti, con il versamento dell'imposta, con esclusione degli interessi e della sanzione.
- 2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno

eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del dlgs n. 507 del 1993.

ART. 4 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- 1. I soggetti passivi della <u>tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani</u> che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es., superficie inferiori, utilizzazione diversa) incidenti sull'ammontare del tributo, che non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire tutte le violazioni commesse e i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2011 mediante il versamento della tassa, dell'addizionale e dalla maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.
- 2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.70 del d.lgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

ART. 5 Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

- 1. I soggetti passivi della <u>tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche</u> che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50 comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, inesatti o incompleti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del dlgs n.507 del 1993, possono definire tutte le violazioni commesse e i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2011 relativi alla annualità 2011 e precedenti, con il versamento della sola tassa, con esclusione di interessi e sanzioni.
- 2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art.51 comma 1, del dlgs n. 507 del 1993.

ART. 6

Requisiti richiesti per l'accesso alla istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP.

- 1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2012 mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli preposti al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), una istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata, a cura del contribuente, in ogni sua parte indicando dettagliatamente:
 - la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per le annualità a tutto il 31/12/2011;
 - l'indicazione delle somme versate;
 - gli estremi del versamento eseguito.
- 2. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:
 - Relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
 - Relativamente all'Imposta sulla pubblicità: l'indicazione dei dati relativi alle esposizione pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
 - Relativamente alla TARSU: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
 - Relativamente alla TOSAP: l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.
- 3. Le istanze di definizione agevolata delle entrate locali per la regolarizzazione di tributi, devono essere accompagnate dalla ricevuta comprovante il pagamento e, in caso di rateizzazione, di:
 - almeno il 20 % quale acconto del totale dovuto, risultante dalla richiesta di definizione agevolata, per importi fino ad € 30.000;
 - almeno il 15 % quale acconto del totale dovuto, risultante dalla richiesta di definizione agevolata, per importi superiori ad € 30.000;
- 4. Nella ipotesi di mancato pagamento, nei casi di inadempienza del contribuente, il comune opererà il recupero del credito residuo mezzo ruolo a l'attivazione della procedure per la riscossione coattiva di cui al regio decreto 14-4-1910, n.639 e successive modifiche ed integrazioni CON APPLICAZIONE DELLE **MOMENTO DELLA** DOVUTI AL**INTERESSI** DEGLI SANZIONI, PERDITA DEI BENEFICI CONTESTAZIONE, E LA CONSEGUENTE RICHIESTI.

5. Il richiedente, a richiesta dell'ufficio, al fine del controllo della posizione debitoria, è tenuto alla esibizione dei versamenti effettuati.

Capo II

Definizione agevolata degli atti impositivi

ART. 7 Atti non divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle denuncie, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, non sono ancora divenuti definitivi, perché non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto impositivo.

ART. 8 Atti divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denuncie, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, sono divenuti definitivi (per decorrenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto ovvero perché non impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie) e per i quali non è intervenuto il pagamento, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto impositivo.

2. Gli atti indicati al comma 1 divenuti definitivi, per i quali sono state attivate le procedure coattive di cui al regio decreto 14/4/1910. n. 639, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura con esclusione delle sanzioni, degli interessi applicati nell'atto impositivo e l'aggiunta delle somme già sostenute per l'attivazione della procedura ingiuntiva che viene quantificata a titolo risarcitorio e di rivalutazione in ragione del 10 %. (dieci percento), come stabilito all'art. 19 del capitolato d'appalto del bando per la riscossione coattiva, oltre la definizione delle annualità a tutto il 31/12/2011.

ART. 9 Presentazione istanza per definizione agevolata Degli atti impostivi

- 1. Ai fini dell'adesione alla definizione agevolata dei tributi comunali, di cui ai precedenti articoli 7 e 8, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2012 mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata del debito dell'atto impositivo notificato.
- 2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.
- 3. L'istanza, compilata a cura del contribuente, deve essere conforme ai requisiti fissati all'art. 6 del presente regolamento ed in particolare agli acconti di cui al comma 3 di detto articolo.

Capo III Definizione agevolata delle liti pendenti

ART. 10 ICI, ICP, TARSU, TOSAP

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative a controversie tributarie pendenti al 30/6/2012 innanzi alle competenti Commissioni Tributarie ed organi giuridici, che alla detta data risultano non essere ancora definite e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento della sola imposta in contestazione diminuita del 10%, al netto di sanzioni ed interessi, con

compensazione delle spese di giudizio tra le parti, oltre la definizione delle annualità a tutto il 31/12/2011.

- 2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il 30/9/2012, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente al 30/6/2012 e che alla detta data risulta non essere ancora definita.
- 3. L'istanza di definizione agevolata di cui al comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.
- 4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art.13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 31/10/2012, detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.
- 5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
- 6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 11

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento della somma dovuta e/o residua dovuta in caso di rateazione, detratto l'importo versato di cui al punto 3 dell'art. 6 (acconto) e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del 30/09/2012, mediante versamento da eseguirsi:

- sul bollettino di c/c postale n. 26037408, intestato al Comune di Capaccio, servizio tesoreria- violazioni tributi comunali, messo a disposizione dal comune, il cui attestato di versamento va allegato all'istanza di definizione agevolata;
- a mezzo reversale presso la tesoreria del Comune di Capaccio, con l'indicazione della causale " definizione agevolata dei tributi comunali 2012", acconto, oppure rata 1, 2, 3, ecc..
- 2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 250,00 il versamento, a richiesta, detratto l'acconto di cui all'art. 6 punto 3, può essere eseguito in massimo 60 rate mensili di pari importo, a partire dal 31/10/2012, secondo il prospetto che segue, con l'applicazione degli interessi legali e con scadenza di ogni singola rata al 30 di ogni mese. La rateazione di importo superiore ad € 10.000,00 (comprensivi di interessi) comporta l'obbligo della stipula di polizza fideiussoria Bancaria o Assicurativa a garanzia del residuo importo dovuto.

Per le istanze di definizione agevolata, il cui importo rateizzato supera i 10.000,00 euro, oltre al pagamento in acconto da allegare all'istanza, il contribuente unitamente all'istanza, dovrà esibire la polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia del pagamento delle ulteriori rate, per il periodo di rateazione aumentato di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.

La rateizzazione del debito, al netto dell'acconto versato entro il termine di presentazione della richiesta (30/9/2012), sarà effettuata in un numero di rate, di uguale importo, dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi (in nessun caso l'importo di ogni singola rata potrà essere inferiore ad € 250,00), con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:

- fino a € 250,00	Nessun rateizzo
- fino ad € 500.00	Due rate mensili
- fino ad € 2.500,00	Otto rate mensili
- fino ad € 5.000,00	Dodici rate mensili
- fino ad € 10.000,00	Diciotto rate mensili
- fino ad € 20.000,00	Ventiquattro rate mensili
- fino ad € 35.000,00	Trentasei rate mensili
- fino ad € 50.000,00	Quarantotto rate mensili
- oltre € 50.000,00	Sessanta rate mensili

3. Il pagamento della percentuale, in acconto, secondo quanto stabilito al punto 3 dell'art. 6 del presente regolamento, perfeziona la definizione agevolata delle rate successive.

4. Le rate eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, in unica soluzione.

In caso di omesso o insufficiente versamento, anche rateale, relativo alle somme derivanti dalla presente definizione agevolata dei tributi locali, l'ufficio tributi potrà il procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30% delle somme ammesse a condono e gli interessi legali, con la decadenza dai benefici richiesti, oltre maggiorazione degli interessi fino alla data del pagamento.

- 5. I contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui alla delibera di C.C. n. 16 dell'11/04/2011 e successive modifiche (precedenti definizioni agevolate) in ritardo con il pagamento delle rate successive alla prima, che abbiano avuto o non la notifica di ingiunzione fiscale alla data di approvazione del presente regolamento, possono sanare l'inadempienza provvedendo alla presentazione di nuova istanza di definizione agevolata dei tributi secondo quanto stabilito dal presente regolamento con particolare riguardo agli art. 6 e 11, oltre a rispettare i seguenti ulteriori adempimenti:
- a) maggiorare le somme derivanti dalle rate scadute e non versate, a titolo di rivalutazione monetaria e spese di procedura, nella misura del 10% (dieci percento). La somma totale risultante dall'importo delle rate scadute, maggiorate di detta percentuale, è ammissibile alla nuova definizione agevolata a condizione che l'istanza agevolativa sia accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento dell'acconto, dell'importo di cui all'art 6, del totale della somma dovuta.
- b) obbligo di presentare istanza di definizione agevolata per tutte le violazioni relative ai tributi commesse fino al 31/12/2011, nel rispetto della modalità fissate dal presente regolamento, provvedendo al pagamento dell'acconto in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
- 6. Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute, a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, che sarà inviata agli interessati, a cura dell'Ente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione.

Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in un'unica soluzione o della percentuale di acconto, la definizione non sarà considerata perfezionata e si potrà procedere secondo il comma 4 del presente articolo, con aggravio di sanzioni ed interessi.

- 7. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.
- 8. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.

ART. 12 Rigetto delle istanze di definizione agevolata

- 1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, notificato con raccomandata con avviso di ricevimento, entro 180 giorni, dalla presentazione dell'istanza di cui al presente regolamento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di recupero di cui all'art. 11 del presente regolamento.
- 2. Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può richiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà avvenire entro i 20 giorni successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.
- 3. Nei casi in cui i contribuenti non abbiano aggiornato e/o dichiarato correttamente la categoria e la classe catastale omettendo di dichiarare all'Agenzia del Territorio (ex Catasto) modifiche, ristrutturazioni ed ampliamenti o che abbiano omesso di (DOCFA) di nuove costruzioni, la richiesta di presentare l'accatastamento nel momento in cui il contribuente agevolata, si concluderà definizione presenterà all'ente il definitivo avvenuto accatastamento (DOCFA). Nel frattempo sarà vincolato al rispetto di quanto stabilito con il presente il contribuente regolamento. La richiesta di definizione agevolata, provvisoriamente presentata, sarà dell'accatastamento sulle risultanze e/o modifiche integrazione oggetto di definitivamente verificato dall'Agenzia del Territorio.
- 4. Nel caso in cui la domanda dovesse essere rigettata dall'ufficio, le somme versate saranno considerate quale acconto sui tributi evasi e dovuti all'ente per imposte e tasse.

ART. 13

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
- 2. Il dirigente dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche o televisive locali.
- 3. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione in contrasto, fatto salvo quanto disposto dall'art 13 (ravvedimento) della delibera di C.C. n. 11 del 29/2/2000, di approvazione del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
- 4. Del presente regolamento si dovrà dare pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, salvi i diritti di riproduzione, ed anche a mezzo di internet, stampa locale ed altro mezzo atto ad assicurare la massima diffusione dello stesso.



Comune di Capaccio

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C (Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 7) REGOLA MENTO PER LA DETINIZIONS AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI - L. 27/12/2002, N. 289, ART. 13.
1. 27/12/1002 N. 288 ART 13
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere ニアネックスモックレモー
IL RESPONSABILE Data
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
IL RESPONS ABILE



Verbale n.20 del 06 luglio 2012

Oggetto: Parere in ordine al Regolamento Definizione agevolata entrate comunali- L. 27/12/2002 n 289, art 13;

Oggi 6 luglio 2012, alle ore 10,00, presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di revisione nelle persone dei componenti, dott.sa Donatella Raeli e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

Il Collegio

- -) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
- -) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- -) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
- -) visto, altresì, i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria competenza;

PREMESSO CHE

I Revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato,

tanto sopra premesso, i sottoscritti revisori,

esaminato

il predetto atto così come proposto, esprimono il parere favorevole in ordine all'approvazione del medesimo.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 10,50.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, all'Assessore al Bilancio, al responsabile del Servizio Finanziario

IL Collegio dei revisori

Dott.ssa Donatella Raeli

Rag Roberto Antonio Mutalipassi

JP- Finanza seduta del OhiO 1 · CANZ polita Ini Irenello ell our sto, rapio us

__ seduta del <u>\Obi`07-2012</u> Finank COMMISSIONE JOAN le ran bellense eventure Conto 6bele na misti a Comming non sixual a frottone Dollar mooningi pe ar all 24 pagasa 6

u

Suite proporte de dels service consent temi granue els factor la parola alla BSS. -fore pueto consolerance: Le un atte puolificante e partante di prete * é l'ultimo condono che or fe prime. On folsière alla suscossione continte parret; * cooliduisce un entrate certre edempralis Dote fælle Olle Lar e'e le shpule Ohr true froheronne saucarie jer il Contribusiente, * consente al combination di virgalimente di virgalimente e * consente al abordono sor slemeniere rimuobli ex novo- grunne non fetto-* en fe culita shi Hertore ruel parto sh' SpasiltePunto 7

Non è un libro dei sagi de l'aunteur Vose me è il buen surso che l'aunteur Vose mette e disposione des estations

Il provvedimento si rende indispensabile per perseguire i seguenti obbiettivi:

- 1. <u>Riequilibrio</u> di <u>cassa</u> che l'attuale amministrazione ha trovato al minimo livello consentito dalla legge.
- 2. <u>Attraverso</u> la regolarizzazione per la parte relativa alle omesse dichiarazione di tributi è possibile realizzare nuove entrate necessarie per mantenere il comune nel patto di stabilità.
- 3. L'altra considerazione in base alla quale l'amministrazione ha ritenuto opportuno approvare questa ulteriore regolarizzazione è dipesa anche dal fatto che la riscossione coattiva dei tributi comunali è stata affidata attraverso gara di evidenzia pubblica ad una società privata (Google).

Con la regolarizzazione i contribuenti avranno la possibilità di pagare attraverso procedura di rateizzazione per estinguere i loro debiti ciò consentirà al comune di avere certezza di incassare una notevole parte dei suoi crediti.

Per i debitori che sono esposti oltre i 10mila euro dovranno preparare polizza fidejussoria per avere diritto alla regolarizzazione e alla rateizzazione, dovranno versare per poter accedere alla regolarizzazione al versamento di un acconto del 20% fino a trentamila euro, ed per il 15 % oltre i trentamila.

Capaccio, lì 06/07/2012

IL CONSIGLIÈRE COMUNALE
Pasquale Mazza